

ALLEGATO N. 1

UNIONE DEI COMUNI

AGUGLIANO CAMERATA PICENA POLVERIGI
OFFAGNA E SANTA MARIA NUOVA

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO E
L'ADDESTRAMENTO ALLE ARMI DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE**

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art.1

Disposizioni generali

Le norme del presente regolamento speciale, adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", hanno lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico. Il modello ed il calibro vengono scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni, in base a criteri di economicità, efficienza e praticità rispetto alle esigenze di difesa personale.

La scelta è affidata al Comandante del Corpo sulla base dei suesposti criteri.

Non è prevista l'adozione di un modello diversificato per il personale femminile.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale, nel massimo, al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Il numero complessivo delle armi, di cui all'Art. 2, in dotazione al Corpo di Polizia Locale è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione e comunicato al Prefetto di Ancona, il numero delle armi e delle munizioni variano in proporzione al numero degli operatori di Polizia Locale come stabilito dall'art. 3 D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Il Presidente denuncia, ai sensi dell'Art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di Polizia Locale, all'ufficio locale di P.S.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Servizi svolti con le armi

Nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla Legge e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'Art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità, compresi il pronto intervento, il supporto di ordine pubblico e in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, come previsto dalla vigenti normative in materia.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Presidente dell'Unione per un periodo indefinito. Il provvedimento di assegnazione è comunicato al Prefetto di Ancona ed è soggetto a revisione annuale da parte del Presidente.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con se.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma.

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno ed inserito, senza colpo in canna e non in sicura, corredata di caricatore di riserva.

Nei servizi prestati in abiti borghesi, autorizzati dal Comandante del Corpo nei casi previsti, il porto dell'arma deve avvenire in modo non visibile con apposita fondina interna, purché nell'ambito del territorio di competenza.

Il Comandante ed il Vicecomandante possono portare l'arma in modo non visibile anche quando vestono l'uniforme ed a prescindere dal servizio svolto.

Gli addetti che siano ufficiali di polizia giudiziaria regolarmente nominati ai sensi delle vigenti disposizioni possono portare l'arma in modo non visibile anche quando vestono l'uniforme su autorizzazione del Comandante.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

All'interno degli uffici della Polizia Locale, gli addetti che svolgono lavoro d'ufficio, anche temporaneamente, possono togliere l'arma dalla persona, depositandola in idonea cassaforte o in armadio metallico debitamente chiuso.

Art. 7

Svolgimento di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza e scorta, espliciti fuori del territorio dell'Unione dagli addetti al corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Art. 8

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'Unione per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Presidente dell'Unione comunica al Prefetto di Ancona ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Art. 5, nel registro di cui al successivo Art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, allorchando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Presidente dell'Unione o del Prefetto di Ancona.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S. all'ufficio locale di P. S.
- c) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia periodica, avendo cura di smontarla almeno in due parti.
- d) Segnalare immediatamente al Comandante, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni.
- e) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.
- f) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 15.
- g) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o in mancanza al Comando Carabinieri.

A tal fine dovrà in particolare :

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
2. evitare di tenere l'arma carica sia in servizio che all'interno dei locali;

3. evitare di abbandonare l'arma all'interno dei locali del Comando, ancorché sorvegliati, ed in particolare su scrivanie od in armadi, stipetti, cassetti ecc.;
 4. evitare di abbandonare l'arma sugli automezzi di servizio, ancorché chiusi a chiave;
 5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 6. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
 7. l'arma dovrà essere custodita presso il proprio domicilio smontata almeno in due parti in cassaforte o mobile chiuso a chiave in modo che non possa essere mai nelle disponibilità di altri, nemmeno dei familiari mentre le munizioni dovranno essere riposte in altro luogo ma con le stesse precauzioni.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce infrazione disciplinare grave, censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva.

Art. 11

Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse sono custodite in cassaforte corazzata con chiusura blindata, con serratura di sicurezza o a combinazione, e collocata nell'ufficio del Comandante.

L'autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18.4.1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12

Consegnatari delle armi

Il consegnatario delle armi e munizioni e dell'eventuale armeria, se costituita, è il Comandante ed in sua assenza il Vicecomandante.

Il Comandante può nominare un sub-consegnatario scegliendolo fra il personale che abbia consolidata esperienza di servizio e capacità professionale, delegandogli alcuni fra i compiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 13

Compiti del Consegnatario delle armi

Le chiavi della cassaforte in cui sono custodite le armi e le munizioni non assegnate e di riserva, sono conservate dal consegnatario delle armi che ne risponde. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dall'Autorità di P. S. competente per territorio.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati sul registro.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento, con arma priva di caricatore, devono avvenire in luogo appositamente individuato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Il consegnatario predispone controlli giornalieri e periodici sulla tenuta, efficienza e pulizia delle armi alla presenza degli assegnatari.

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura inoltre la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato ed il Comandante possono disporre ispezioni di controllo, diurne e notturne, come previsto dall'art. 16, comma 3 del D.M. 145/87.

Dei controlli è lasciata traccia su apposito registro dei controlli presente nel locale dove sono custodite le armi non assegnate e di riserva.

E' inoltre fatto divieto di manipolare l'arma e il munizionamento al di fuori delle ipotesi previste dalle

vigenti Leggi e dal presente Regolamento.

Art. 14 **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni di riserva in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito anche tramite il Comando Stazione Carabinieri di Agugliano.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 15 **Addestramento al tiro**

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agenti di P.S. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento salvo che abbiano già prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, coordinato dal Corpo di Polizia Locale, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale della Provincia di Ancona, ai sensi dell'Art. 1 della Legge 28.5.1981, n. 286.

E' facoltà del Comandante di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Ancona.

E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

Per ogni appartenente al Corpo viene predisposto un apposito "libretto di Tiro" come da modello in uso presso le forze di Polizia dello Stato, nel quale vengono registrati:

- iscrizione al "Tiro a segno Nazionale";
- cicli di addestramento effettuati;
- risultati conseguiti.

Art. 16 **Porto d'armi per la frequenza al poligono di tiro**

Considerato che all'interno del territorio dell'Unione non vi sono poligoni di tiro a segno, gli appartenenti alla Polizia Locale, purché in possesso del tesserino di riconoscimento e regolarmente comandati ed effettuare le esercitazioni, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti per l'attività di addestramento e per il percorso che conduce dalla sede del Corpo al poligono e viceversa, come previsto dall'articolo 19 del D.M. 145/1987.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro fuori dal territorio di competenza del

Corpo è comunicata dal Comandante al Prefetto della Provincia di Ancona almeno sette giorni prima. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989, n° 341).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella legge 7 marzo 1986, n. 65, nel D.M. 4 marzo 1987, n. 145, nelle altre leggi e regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Unione, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento speciale, che sostituisce ed abroga ogni altro regolamento o normativa vigente in materia eventualmente in contrasto con quanto previsto dallo stesso, entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .